REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2987/89 [6], i trasformatori devono presentare la domanda di concessione della compensazione finanziaria al competente organismo dello Stato membro entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine delle operazioni di trasformazione ; che esigenze amministrative emerse in taluni Stati membri creano difficoltà nel rispetto di tale termine ; che è pertanto opportuno portarlo a sessanta giorni, apportando i necessari adeguamenti ;

considerando che per il buon funzionamento del sistema del limite per l'intervento per i limoni occorre conoscere i quantitativi di limoni consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1035/77 nel periodo compreso tra il 1° marzo di un dato anno e il 28/29 febbraio dell'anno successivo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue :

1) All'articolo 12, nei paragrafi 1 e 2, i termini « trenta giorni » sono sostituiti dai termini « sessanta giorni ».

2) L'articolo 20 è modificato come segue :

   1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente :

   « Gli Stati membri notificano alla Commissione entro i tre mesi successivi al termine della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto : » ;

   2) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente comma : « Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi di limoni conferiti all'industria di trasformazione nel periodo intercorrente tra il 1° marzo dell'anno precedente e il 28/29 febbraio dell'anno in corso, a norma del regolamento (CEE) n. 1035/77 ».

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/90, le domande di concessione della compensazione finanziaria vengono presentate entro :

— il 15 luglio 1990 per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine,

— il 31 luglio 1990 per i limoni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.
(3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.
(5) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 10.